



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009



UNIONCAMERE

CONVENZIONE

ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra

i Soggetti attuatori

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 (di seguito anche “Commissario Straordinario”), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Valentini, Via IV Novembre, n. 119/a - 00187, nella persona dell’On. Avv. Giovanni Legnini, o suo delegato;

Il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, nominato con d.p.c.m. 21 aprile 2021, o suo delegato,

E

L’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito Unioncamere), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 21, Codice Fiscale 01484460587, in persona del Presidente Andrea Prete;

nel seguito unitamente riferiti come “le Parti”

PREMESSO

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai

funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, concernente l'adozione del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023*" della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e il Regolamento (UE) 24 giugno 2021, n. 1060;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*" e in particolare l'art. 1, primo comma, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e l'art.1, secondo comma lett. b), che prevede che "*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*";
- il comma 6 dell'art.1 del soprarichiamato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che recita "*Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.*";
- l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che recita "*Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente*";
- il medesimo art. 9 del decreto-legge 77/2021, che al secondo comma recita "*Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.*";
- l'art. 14, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*", che recita "*Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché' ((al meccanismo)) di superamento del dissenso e ((ai poteri)) sostitutivi, ((si applicano))*

anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 ((, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88))”.

- l'art. 14-bis, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATO CHE

- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 15 luglio 2021, ha individuato le “schede progetto” relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui la scheda progetto relativa agli investimenti complementari alla Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi per le aree del Terremoto 2009 e 2016, nonché i relativi cronoprogrammi procedurali, unitamente agli obiettivi iniziali, intermedi e finali da rispettare;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di «*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*»;
- nella citata Delibera 30 settembre 2021 son previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: B1 “Sostegno agli investimenti innovativi”; B2 “*Turismo, cultura, sport e inclusione*”;
- sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
- l’Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 “*Sostegno agli investimenti*”, B2 “*Turismo, cultura, sport e inclusione*”, B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio

2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 “*Sostegno agli investimenti*”, B2 “*Turismo, cultura, sport e inclusione*”, B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”, con le relative linee di intervento, del “*Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016*”, come definite nella Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza;

- il Piano complementare e, in particolare, il Piano per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 rappresenta, così come il PNRR per l'intero Paese, una straordinaria occasione non solo per la ripresa del tessuto produttivo ma anche per il rilancio di processi di sviluppo maggiormente radicati nelle risorse territoriali, in particolar modo storico-culturali, riducendo i divari territoriali, dando impulso alla valorizzazione delle risorse professionali e imprenditoriali del territorio, favorendo la parità di genere e la transizione ecologica;
- l'articolo 14 del decreto-legge 77/2021, estende al PNC la disciplina del PNRR e in particolare quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione, al fine di promuoverne l'efficace e tempestiva attuazione, in modo da garantirne l'indispensabile e effettiva complementarità ai processi di ripresa e resilienza innescati dal PNRR;
- il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;
- i Soggetti attuatori, al fine di assicurare l'efficace e efficiente gestione del Piano nazionale complementare per le aree sisma e il rispetto degli stringenti obiettivi e cronogramma stabiliti dal soprarichiamato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, hanno convenuto sulla necessità di individuare soggetti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 77/2021, cui affidare l'attuazione e la gestione delle misure, non potendo provvedere, attesa l'assoluta straordinarietà delle attività da realizzare in attuazione del Piano, con le risorse professionali e strumentali allo stato disponibili presso le strutture commissariali;
- il richiamato art. 9 del decreto-legge 77/2021 prevede che i Soggetti attuatori, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, possono avvalersi anche del supporto tecnico-operativo degli enti del Sistema camerale;
- Unioncamere, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e da ultimo dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, “cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio, promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche;” e a tal fine “stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli”;
- Unioncamere con il Sistema camerale mette a disposizione una rete presente nelle quattro Regioni interessate dal Programma, unitariamente coordinata e storicamente radicata nel territorio, in particolare nelle rappresentanze del sistema sociale e produttivo e nel sistema delle PMI;
- Gli interventi previsti in attuazione del PNC sisma e, in particolare, quelli della sottomisura B2 “*Turismo, cultura, sport e inclusione*”, sono rivolti al consolidamento e crescita del sistema delle PMI, anche sotto forma di partenariato con gli enti presenti sul territorio;

- è comune interesse delle Parti accelerare la ripresa e lo sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale delle aree interessate dai sismi 2009 e 2016 promuovendo un'efficace ed efficiente attuazione del Programma nazionale complementare approvato per tali aree, rispettandone obiettivi e cronogramma, anche mediante una maggiore partecipazione delle collettività imprenditoriali locali alle dinamiche di sviluppo che il Programma stesso si propone di innescare e sostenere;

- i Soggetti attuatori e Unioncamere, per i suesposti comuni interessi istituzionali, hanno convenuto di avviare una collaborazione sottoscrivendo una Convenzione che, attraverso il coinvolgimento del Sistema camerale, contribuisca a dare attuazione al Programma nazionale complementare per le aree sisma e, in particolare, della sottomisura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", nel rispetto degli obiettivi e del cronogramma previsti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Gli allegati alla presente Convenzione sono costituiti da:
 - a. Allegato 1.1 - Piano generale delle attività e dei costi;
 - b. Allegato 1.2 - Disciplinare di rendicontazione.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Le Parti sottoscrivono la presente Convenzione per promuovere un'efficace ed efficiente attuazione della sottomisura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" del Programma nazionale complementare sisma, rispettandone obiettivi e cronogramma, anche mediante una maggiore partecipazione delle collettività imprenditoriali locali alle dinamiche di sviluppo che il Programma stesso si propone di innescare e sostenere.
2. A tal fine, da un lato le Parti si impegnano congiuntamente a coordinare l'esercizio delle proprie funzioni, così come disciplinate nella presente convenzione, dall'altro Unioncamere, facendo leva anche sul Sistema camerale, si impegna a predisporre una struttura organizzativa in grado di rispondere adeguatamente alle finalità della presente Convenzione e agli obiettivi attuativi previsti per il PNC sisma.

ART. 3 – OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Ufficio del Commissario Straordinario sisma 2016 e la Struttura di missione Sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza, di seguito Amministrazioni titolari, e l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito Unioncamere, per l'attuazione e la gestione della Sub Misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – e, in particolare, delle linee d'intervento di seguito elencate:

- B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di Investimento e progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”;
- B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e di cultura sociale del territorio”;
- B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità”.

2. I Soggetti attuatori mantengono la responsabilità dell’attuazione delle sub misure e linee di intervento del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 di cui al precedente comma 1. Unioncamere opera nella qualità di soggetto responsabile per le attività di cui al successivo comma 3 e della corretta attuazione degli obblighi assunti in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e relativi allegati.

3. In relazione alle sub misure e linee di intervento di cui al precedente comma 1, Unioncamere si impegna a realizzare le seguenti attività:

- a. progettazione di dettaglio delle linee d’intervento e dei relativi bandi, sia per gli aiuti alle imprese che per le sovvenzioni in favore degli interventi promossi da enti pubblici;
- b. realizzazione di un sistema di gestione e controllo e del relativo sistema informativo, adeguati alle attività da realizzare e coerenti con le normative applicabili e con le eventuali indicazioni del MEF;
- c. gestione degli interventi;
- d. informazione e orientamento per promuovere la conoscenza e la partecipazione ai bandi;
- e. monitoraggio, rendicontazione e *reporting*;
- f. gestione del tutoraggio delle imprese ammesse.

4. Le attività descritte nel precedente comma 3 del presente articolo sono dettagliate nel Piano generale di cui all’allegato 1.1 alla presente Convenzione e nelle relative schede intervento.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte da Unioncamere fino al 31 dicembre 2026, termine finale di ultimazione del PNC sisma e di scadenza della presente Convenzione.

ART. 4 – PERSONALE E COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Unioncamere si avvale del proprio personale, delle società *in house* e degli altri enti del Sistema camerale, nonché, nel rispetto delle normative vigenti in materia di collaborazioni professionali e di affidamenti di servizi, di soggetti/società esterni, laddove ne ricorra la necessità, in funzione delle modalità attuative delle specifiche linee di intervento.

2. Per le attività di promozione e supporto tecnico-gestionale, Unioncamere organizza eventuali presidi territoriali anche con la collaborazione delle Camere di Commercio, industria, agricoltura e artigianato delle regioni interessate.

3. Unioncamere predispone adeguate strutture organizzative per quanto riguarda l’informazione, la comunicazione, i controlli, gli aspetti informatici e giuridici e quant’altro fosse necessario per l’attuazione della presente Convenzione.

ART. 5 – OBBLIGHI DI UNIONCAMERE

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Unioncamere si obbliga a realizzare, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le cause di ritardo non imputabili alla medesima, le

attività di cui all'art. 3, co. 3, garantendo il rispetto del cronoprogramma procedurale, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali indicati nella scheda di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021.

2. Unioncamere si impegna a operare nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, con particolare riguardo alle norme in materia di aiuti di Stato, nonché a operare nel perseguimento degli obiettivi della Convenzione in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

3. Unioncamere assume, nei confronti dei Soggetti attuatori e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione. In particolare, Unioncamere assume la responsabilità:

- a. della gestione complessiva degli interventi previsti secondo le attività indicate all'art. 3, comma 3;
- b. del rispetto dei criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno delle due aree oggetto di intervento, sulla base delle indicazioni fornite dai Soggetti Attuatori;
- c. delle informazioni, per quanto di competenza, relative alle notifiche presso l'Unione europea;
- d. delle comunicazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e delle relative attività di inserimento dati;
- e. dell'utilizzo di un'apposita contabilità separata o codificazione contabile adeguata, attraverso la costituzione di uno o più conti correnti dedicati, al fine di assicurare la tracciabilità delle risorse trasferite per la gestione degli interventi;
- f. supportare l'attività delle commissioni di valutazione, ove previste;
- g. della gestione finanziaria delle risorse trasferite nei confronti dei soggetti beneficiari;
- h. della gestione finanziaria dei conti correnti su cui sono trasferite le risorse per la gestione e attuazione degli interventi, tenuto conto degli interessi;
- i. della gestione informatica delle procedure e del monitoraggio, anche nei riguardi del sistema nazionale di monitoraggio degli interventi;
- j. dell'esito delle valutazioni effettuate in ogni fase dell'iter agevolativo;
- k. della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia per l'attività istruttoria e di erogazione che di controllo delle singole iniziative agevolate, per dieci anni dall'erogazione;
- l. della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di comunicazione del mancato finanziamento;
- m. dell'eventuale contenzioso, per quanto di competenza, presso la giurisdizione civile e amministrativa.

4. Unioncamere assicura l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che fossero stati indebitamente assegnati o utilizzati.

5. Unioncamere si impegna a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informate i Soggetti attuatori sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dei progetti, e a comunicare le

irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza, e ad adottare le conseguenti misure.

6. Unioncamere si impegna a rispettare l'obbligo di richiesta CUP e a verificare la conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili.

7. Unioncamere si impegna a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa degli interventi e sul conseguimento degli obiettivi previsti dal PNC, relazionando ai Soggetti attuatori.

8. Unioncamere si impegna a predisporre una apposita struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività previste, in relazione alla straordinarietà e all'ampiezza dei compiti da svolgere e alle particolari esigenze tecniche ed organizzative previste nell'all.1 alla presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti per l'attuazione del Programma.

ART. 6 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti attuatori si obbligano a:

- a. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, fornire indirizzi in merito alle modalità di attuazione nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo delle attività di cui all'art. 3, comma 2;
- b. approvare gli schemi agevolativi di dettaglio e gli specifici criteri di ammissione, valutazione e selezione da applicare agli interventi e ai relativi bandi;
- c. indicare i componenti delle commissioni di valutazione, ove previste;
- d. assumere i provvedimenti concessori relativamente agli interventi ricadenti nelle misure B2.1, B2.2 e B2.3;
- e. vigilare affinché l'attuazione delle attività avvenga in conformità alle disposizioni nazionali applicabili, nonché agli obiettivi del *Piano Complementare Sisma 2009-2016* e delle ordinanze commissariali emanate, nonché ai principi trasversali relativi al PNRR eventualmente applicabili al PNC sisma;
- f. vigilare sul sistema di gestione e controllo adottato da Unioncamere e sulla regolarità delle procedure e delle spese di Unioncamere e ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e correggere irregolarità ovvero indebiti utilizzi delle risorse;
- g. assicurare il trasferimento delle risorse ad Unioncamere per la gestione degli interventi conformemente alle modalità stabilite nella presente Convenzione;
- h. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- i. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità;
- j. fornire tempestivamente a Unioncamere le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;
- k. svolgere le attività di competenza funzionali al rispetto del cronoprogramma procedurale, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali indicati nella scheda di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

l. garantire il massimo e tempestivo supporto ad Unioncamere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche adottando tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;

m. collaborare alla risoluzione di problematiche e difficoltà attuative di interesse per la corretta attuazione del programma, tempestivamente segnalate da Unioncamere, in particolare con riferimento ad eventuali contenziosi, a interventi, lavori ed appalti incagliati, a ritardi dei beneficiari nelle procedure attuative di competenza, a casi di frodi e di non rispetto delle normative applicabili, a revoche dei finanziamenti assentiti e simili

2. Il Commissario straordinario, in qualità di soggetto attuatore e Presidente della Cabina integrata, disciplina inoltre, con l'ordinanza prevista dall'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ogni aspetto operativo relativo all'approvazione di interventi, all'approvazione di atti e al pagamento dei corrispettivi dovuti.

ART. 7- ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

1. Le Parti convengono che per la gestione delle attività e degli interventi previsti nel presente Convenzione si applicano, laddove pertinenti, le misure di semplificazione, rafforzamento e accelerazione previste dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nonché dagli ulteriori provvedimenti che dovessero essere emanati in materia.

ART. 8 –DOTAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

1. La dotazione finanziaria degli interventi di cui alla sub misura B2 oggetto della presente Convenzione, è pari a 180 milioni (centottanta/00) di euro pari all'importo complessivo delle linee d'intervento B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di Investimento e progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici", B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività culturali, creative, sportive e per l'innovazione dell'offerta turistica", B2.3 "Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità", del *Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016*, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza *ai sensi dell'art. 1, co. 3, lett. b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101*.

2. La dotazione finanziaria degli interventi della sub misura B2 oggetto della presente Convenzione è ripartita per ogni singola linea di intervento con ordinanza commissariale secondo quanto previsto nel *Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016*, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. La dotazione finanziaria degli interventi oggetto della presente Convenzione dovrà tenere conto della ripartizione tra le due aree sismiche e, per il cratere 2016, tra ciascuna delle quattro regioni, sulla base delle indicazioni fornite dalla struttura commissariale.

ART. 9 – MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER I PAGAMENTI AI BENEFICIARI

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della presente Convenzione sono trasferite dai Soggetti attuatori, nei limiti delle effettive disponibilità di cassa, a Unioncamere su appositi conti correnti bancari a essa intestati per ciascuna linea d'intervento, sulla base delle erogazioni effettuate, della giacenza residua e delle previsioni di erogazione per l'anno in corso. Per il primo anno di attività, le risorse sono trasferite sulla base di una previsione attendibile delle erogazioni future.
2. In relazione a quanto previsto al precedente comma 1, al fine di assicurare la tracciabilità delle risorse trasferite, Unioncamere si impegna all'utilizzo di apposite contabilità separate o codificazioni contabili adeguate, attraverso la costituzione di uno o più conti correnti dedicati.
3. Gli interessi netti maturati sui conti correnti di cui al comma 1 sono utilizzati a favore delle linee d'intervento in attuazione, secondo le modalità e i criteri definiti dai Soggetti attuatori.
4. Le somme eventualmente svincolate da precedenti impegni e le somme rientrate o recuperate sono reinvestite secondo le modalità e i criteri definiti dai Soggetti attuatori.
5. Sulla movimentazione dei conti correnti Unioncamere fornisce ai Soggetti attuatori un rendiconto annuale.
6. Alla chiusura degli interventi del PNC, o in caso di modifiche relative ai Soggetti attuatori, le risorse eventualmente giacenti sui conti correnti sono utilizzate, riutilizzate o ritrasferite secondo le modalità che verranno comunicate dai Soggetti attuatori ovvero dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altri soggetti subentranti.
7. A seguito della comunicazione da parte dei Soggetti Attuatori della positiva valutazione delle predette attività e della verifica della documentazione prodotta, Unioncamere è autorizzata a procedere all'emissione delle relative fatture elettroniche per gli importi riconosciuti ammissibili. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate distintamente a ciascuno dei due Soggetti Attuatori: Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, C.F. 97914140583, sede: via della Ferratella in Laterano, codice univoco ufficio 2SOYP7 e Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, C.F. 80188230587, codice univoco ufficio ESF6GG, specificare il CUP G34D22001900001 e riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" del Programma unitario di intervento, Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.". Il criterio per la ripartizione dei costi da imputare rispettivamente sarà il seguente: la fattura da intestarsi al Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 recherà un importo pari al 67% della spesa e quella da intestarsi alla Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009 un importo pari al 33% della spesa.

ART. 10 – RIMBORSI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONCAMERE

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 3, l'Amministrazione titolare riconosce a Unioncamere il rimborso dei costi sostenuti, per l'intero periodo della durata della Convenzione, il cui importo è dettagliato nell'Allegato 1.1 alla presente Convenzione, in euro:

- 8.300.000,00 (ottomilionitrecentomila), comprensivo di rimborsi IVA fornitori;
- 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila), IVA esclusa.

2. Il rimborso di cui al precedente comma 1 è riconosciuto a Unioncamere a valere sulle risorse relative alle dotazioni finanziarie delle singole linee d'intervento, di cui alla presente Convenzione, secondo l'articolazione prevista nell'Allegato 1.1.

3. Il rimborso copre i costi sostenuti e ogni onere, compresi quelli fiscali, che Unioncamere sopporta per l'adempimento delle attività previste, secondo quanto specificato nell'Allegato 1.1. In particolare, ad Unioncamere vengono rimborsati gli oneri fiscali relativi all'IVA pagata e rendicontata.

ART. 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI

1. Successivamente alla sottoscrizione del presente Convenzione, è prevista l'erogazione a favore di Unioncamere, a titolo di anticipazione e in relazione alle disponibilità, di una somma pari al 20% dell'importo complessivo di cui all'art. 10. L'anticipazione viene recuperata pro quota sui pagamenti successivi.

2. Il pagamento dei successivi rimborsi è effettuato a fronte delle attività svolte, previa presentazione di una relazione semestrale, accompagnata dalle rendicontazioni delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti. Sul prospetto generale delle spese sostenute è apposta dichiarazione attestante che le medesime sono state regolarmente sostenute e contabilizzate per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione.

3. Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Su ogni documento contabile deve essere riportato il codice CUP assegnato al progetto e l'oggetto della presente Convenzione. Le spese generali, per la sola parte del personale direttamente imputabili ad Unioncamere, sono riconosciute nella misura forfettaria del 15% delle spese effettivamente rendicontate a tale titolo.

4. La documentazione probante deve essere consegnata in copia conforme all'originale anche in formato digitale.

5. L'Unioncamere assicura la tenuta della documentazione probante le attività svolte e le spese sostenute per dieci anni dalla conclusione delle attività ed è resa disponibile a richiesta dei Soggetti attuatori.

6. I Soggetti attuatori valutano entro i trenta giorni successivi l'ammissibilità dei costi rendicontati da Unioncamere in relazione alle attività svolte, approvando le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito negli allegati 1 e 2, e procedono alla relativa liquidazione.

7. L'erogazione dei pagamenti in favore di Unioncamere avverrà con accredito su conto corrente bancario dedicato che verrà comunicato formalmente e tempestivamente ai Soggetti attuatori.

ART. 12 – CABINA DI REGIA DELLA CONVENZIONE

1. Per il monitoraggio, il coordinamento e la migliore attuazione della presente Convenzione è istituita una cabina di regia composta da cinque rappresentanti, di cui due indicati da Unioncamere e tre dai Soggetti attuatori che indicano anche il facente funzione di segretario. La cabina di regia si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e comunque su richiesta di una parte.

ART. 13 – DURATA E RECESSO

1. La presente Convenzione ha durata sino al completamento materiale delle attività di competenza di Unioncamere e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026, salvo proroghe da concordare tra le Parti, con atto aggiuntivo, in conformità alle eventuali disposizioni nazionali ed eurounitarie inerenti alla realizzazione degli interventi previsti nel PNC e all'attuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni eurounitarie relative agli aiuti di Stato.

2. Alla scadenza del 31 dicembre 2026, la durata, i termini delle attività e le relative condizioni economiche sono disciplinati con successiva Convenzione aggiuntiva.

3. I Soggetti attuatori possono recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, qualora a loro giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa, intervengano fatti o provvedimenti tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse l'esecuzione delle attività già menzionate. In tali ipotesi verranno riconosciute ad Unioncamere le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

4. Qualora dalle verifiche dei Soggetti attuatori risulti che Unioncamere sia in ritardo sulle tempistiche previste nei cronoprogrammi per cause ad essa imputabili, le stesse, per il tramite dei referenti, comunicano il ritardo ad Unioncamere che, entro quindici (15) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Le Parti si impegnano a concordare un piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.

5. Unioncamere può recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione preventiva di almeno tre mesi ai Soggetti attuatori. In tal caso le parti si impegnano a concordare un piano di recesso e di consegna delle attività in corso atto ad evitare conseguenze negative sull'attuazione del PNC sisma.

ART. 14 – REFERENTI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

1. Per i rapporti tra le Parti della presente Convenzione il Referente è:

-per i Soggetti attuatori Claudiana Di Nardo, Direttore Generale, PEC: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it;

-per Unioncamere, Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere, PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

2. L'eventuale sostituzione dei Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

3. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti sorti in base alla presente Convenzione hanno luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti.

4. Tutti gli atti di cui alla presente Convenzione, inclusi i relativi atti di approvazione saranno sottoscritti con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

ART. 15 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. e come integrato dal D. Lgs. 101/2018, per le finalità connesse alla sottoscrizione e agli adempimenti amministrativi contabili del presente Convenzione.

2. I dati personali il cui trattamento sarà eventualmente necessario per l'attuazione del presente Convenzione saranno trattati dalle Parti nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e in conformità ai

principi stabiliti dal Regolamento medesimo, nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in qualità di titolari autonomi.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME DI RINVIO

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 del Codice di Comportamento di Unioncamere.
2. Per tutto quanto non previsto del presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile.

ART. 17– RISERVATEZZA

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale impiegato da Unioncamere verrà a conoscenza nell'attuazione del presente Convenzione sono riservati e non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle Parti, dai loro dipendenti e da chiunque a qualsiasi titolo collabori con loro, per fini diversi da quelli di esecuzione del presente Convenzione. In tal senso, Unioncamere si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate del presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza dei suddetti documenti e dati. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa relativa all'accesso agli atti e ai divieti di divulgazione.
2. Non sono considerate riservate le informazioni che Unioncamere è tenuta a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui le stesse non possano legittimamente opporre rifiuto

ART. 18 – ASSENZA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI E DI CONTRATTI DI LAVORO AD EX DIPENDENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. In conformità alle disposizioni previste all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Unioncamere dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione del presente Convenzione, ad ex dipendenti dei Soggetti attuatori, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse Amministrazioni titolari e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 19 - MODIFICHE

- 1 La presente Convenzione può essere modificata e integrata durante il periodo di validità, mediante Atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia tra le parti afferente o derivata dalla presente Convenzione, che non si fosse potuta risolvere per via bonaria, sarà competente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 21 – VINCOLI ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. L’efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Avv. Giovanni Legnini	Struttura di missione per il Sisma 2009 Consigliere Carlo Presenti	UNIONCAMERE Ing. Andrea Prete